



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLE FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **VENTUNO** e minuti **ZERO** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di **I^a** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone		X
DRUSIAN Roberto		X
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia	X	
MIRRA Antonietta		X
MANCIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO	X	

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 36 del 30.11.2023 con la quale il Consiglio della Provincia di Alessandria ha approvato lo schema di Convenzione-Tipo con i Comuni per il triennio 2024-2026, per lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria della funzione di committenza per i Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014 e del D.Lgs. n. 36/2023;

PREMESSO CHE la Provincia di Alessandria ha svolto dall'anno 2015 attività di committenza per conto dei Comuni del proprio territorio, sulla base di apposite Convenzioni, aggiornate periodicamente in base al quadro normativo di riferimento;

CONSIDERATO CHE in data 01.04.2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", il quale ha introdotto, fra l'altro, all'art. 62 e seguenti, nuove norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e aggregazione e centralizzazione delle committenze;

CONSIDERATO CHE la Provincia di Alessandria rientra nel novero dei soggetti che, in fase di prima applicazione del sistema e per la durata di un anno, hanno ricevuto la qualificazione provvisoria di livello avanzato, abilitante alla gestione delle procedure d'appalto senza limiti di importo, sia per quanto concerne il settore dei lavori che per quello delle forniture e servizi (art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023), e che è intenzione dell'Ente porre in essere le misure organizzative necessarie per mantenere anche in futuro tale livello di qualificazione;

RICHIAMATO CHE anche la normativa speciale in materia di affidamento degli appalti finanziati con risorse PNRR/PNC (D.L. n. 77/2021 e s.m.i.) ha confermato, in detto ambito, la possibilità per la Provincia di svolgere funzioni di committenza per conto dei Comuni non capoluogo destinatari dei finanziamenti, al fine di agevolare e accelerare il più possibile l'affidamento e realizzazione di tali interventi;

EVIDENZIATO che lo schema di convenzione disciplina le modalità di raccordo, coordinamento e collaborazione fra gli enti, la ripartizione delle attività, degli oneri e delle responsabilità nonché i rapporti economici conseguenti per il triennio 2024-2026, come da Allegato A) al presente provvedimento sì da farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di Convenzione per il triennio 2024-2026, per lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria della funzione di committenza per i Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014 e del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE lo schema di Convenzione-Tipo, allegato al presente provvedimento, per il triennio 2024-2026, per lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria della funzione di committenza per i Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014 e del D.Lgs. n. 36/2023;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del Comune di Giarole alla sottoscrizione della Convenzione, in nome e per conto dell'interesse del Comune di Giarole;
3. DI DICHIARARE, a voti unanimi e favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA	COMUNE DI (Provincia di Alessandria)
---------------------------------	---

CONVENZIONE

**PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLE
FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023**

tra

la Provincia di Alessandria, rappresentata dal Presidente....., domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà 17 – 15121 Alessandria

e

il Comune di, rappresentato dal _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, _____

VISTI

- L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- L'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali costituisce funzione fondamentale dell'ente Provincia,

mentre il successivo comma 88 specifica che la Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che ha introdotto, fra l'altro, all'art. 62 e seguenti, nuove norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- in attuazione del suddetto Codice, in data 1 Luglio 2023 è stato attivato il sistema nazionale di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, articolato su tre livelli di qualificazione (base, intermedio, avanzato), in forza del quale le stazioni appaltanti pubbliche sono legittimate a gestire in proprio le procedure di affidamento e la fase esecutiva dei contratti pubblici relativamente alle tipologie ed alle fasce di importo per le quali risultano idoneamente qualificate;
- la normativa summenzionata prevede per le stazioni appaltanti qualificate con livello di qualificazione almeno intermedio la possibilità di svolgere funzioni di committenza ausiliaria in favore di altre stazioni appaltanti (art. 62, comma 5, lettera c) e comma 11, D.Lgs. n. 36/2023), con particolare riferimento alla gestione delle procedure d'appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata (art. 3, lettera z) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023);
- la Provincia di Alessandria rientra nel novero dei soggetti che, in fase di prima applicazione del sistema, hanno ricevuto la qualificazione provvisoria di livello avanzato, abilitante alla gestione delle procedure d'appalto senza limiti di importo, sia

Documento firmato digitalmente - BOZZA

per quanto concerne il settore dei lavori che per quello delle forniture e servizi (art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023);

- in conformità alla predetta normativa è intenzione della Provincia di Alessandria, in quanto stazione appaltante qualificata, proseguire l'attività di committenza già intrapresa in favore dei comuni del proprio territorio;
- con deliberazione n.... del... il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di convenzione-tipo per lo svolgimento da parte della provincia di Alessandria delle funzioni di committenza per i Comuni del territorio provinciale;
- con deliberazione n. del il Consiglio del Comune di ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Provincia delle funzioni di committenza;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria (di seguito: la Provincia) delle funzioni di committenza per conto del Comune di _____ (di seguito: il Comune), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56 del 07.04.2014 e **dell'articolo 62, comma 5, lett. c), D.Lgs. 36/2023.**
2. Il Comune, con la stipula della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 individua la Provincia quale Ente operante in veste di stazione appaltante per conto del Comune con delega di funzioni, secondo quanto previsto dal citato **articolo 62, comma 5, lett. c), D.Lgs. 36/2023.**

3. La Provincia assume e svolge le predette funzioni nell'interesse del Comune, attraverso la struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, secondo quanto previsto dal presente atto e dalle norme legislative e regolamentari applicabili.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. In base alla presente convenzione la Provincia gestisce per conto del Comune, su richiesta del medesimo, le attività di committenza relative a:

- a) appalti di lavori di importo a base di gara non inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa;**
- b) appalti di forniture o servizi di importo a base di gara non inferiore ad € 140.000,00 IVA esclusa;**
- c) concessioni o altri contratti di Partenariato Pubblico Privato di valore complessivo stimato non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa.**

2. Nella pianificazione dell'attività di committenza, la Provincia assegna priorità alle procedure che i Comuni aderenti, per vincoli normativi o carenza di qualificazione, non sono legittimati a gestire autonomamente.

Art. 3

Attività svolte dalla Provincia.

1. La Provincia, nello svolgimento dell'attività di **committenza**, curerà per conto del Comune, su richiesta del medesimo, la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolgerà le seguenti attività e servizi:

- a) collaborare con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

Documento firmato digitalmente - BOZZA

- b) coadiuvare il Comune nell'individuazione della tipologia di procedura e del criterio di aggiudicazione maggiormente rispondenti alle finalità ed esigenze del caso concreto, entro i limiti ammessi dalla normativa vigente;
- c) collaborare col Comune, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni e ponderazioni;
- d) acquisire, tramite il sistema SIMOG, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), da trasferire successivamente in capo al Comune, a seguito dell'espletamento della procedura;
- e) redigere e sottoscrivere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) nominare il seggio di gara e, nei casi previsti, la commissione giudicatrice;
- g) dotarsi di idonea piattaforma informatica e strumentazione per l'espletamento delle gare in modalità telematica, ai sensi di legge;
- h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verbalizzazione delle sedute di gara, le comunicazioni e notificazioni ai concorrenti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e l'adozione degli atti consequenziali all'esito della verifica;
- i) anticipare per conto del Comune, **salvo diverso accordo**, le spese procedurali;
- l) provvedere all'aggiudicazione della gara;
- m) verificare, secondo le modalità stabilite dalla normativa, la congruità economica dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse; d'intesa fra le parti, detto adempimento potrà essere svolto in collaborazione con il RUP del Comune o demandato allo stesso;

- n) fornire al Comune atti e documenti necessari ai fini della stipulazione del contratto;
 - o) curare l'archiviazione e conservazione a norma della documentazione di gara;
 - p) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguitamento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
 - q) fornire al RUP del Comune, per quanto di propria competenza, le informazioni tecniche e amministrative da trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione **ed ai portali informatici predisposti per il monitoraggio degli interventi.**
2. L'attività di cui al comma 1 verrà svolta dal personale della Provincia nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, utilizzando i locali, gli strumenti e le attrezzature informatiche in dotazione, **privilegiando i collegamenti telematici e le sedute di lavoro da remoto.**
3. La Provincia, **compatibilmente con la propria pianificazione delle attività di committenza**, si impegna ad attivare la procedura di gara entro **60 (sessanta)** giorni dalla ricezione della determinazione a contrattare da parte del Comune, corredata della documentazione progettuale. Il termine decorrerà dalla ricezione della documentazione completa e **si intenderà interrotto** nel caso in cui gli uffici provinciali dovessero richiedere al Comune, chiarimenti, integrazioni o modifiche della documentazione ricevuta, in quanto ritenuta incompleta, irregolare o non conforme alla vigente normativa. Tempistiche diverse potranno essere concordate col Comune in relazione a specifiche esigenze e/o procedure, purché compatibili con le altre attività in corso di svolgimento.
4. La Provincia si riserva **in ogni caso**, per esigenze organizzative correlate al periodo feriale, la facoltà di posticipare al mese di Settembre l'indizione delle procedure la cui attivazione venga richiesta nel bimestre Luglio-Agosto, dandone avviso al Comune.
5. La Provincia non darà corso alla procedura qualora, a proprio insindacabile giudizio, sussistano profili di illegittimità tali da inficiare la validità della procedura stessa.

6. La Provincia si riserva altresì di non assumere la gestione della procedura, qualora:

- a) la pianificazione delle attività non consenta, a giudizio del Responsabile, di rispettare il termine di cui al comma 3, o di svolgere la procedura comunque in tempo utile, in relazione alle esigenze rappresentate dal Comune;**
- b) la procedura riguardi ambiti di attività, importi e/o tipologie contrattuali la cui gestione richieda il possesso di competenze specialistiche, non reperibili all'interno del proprio organico.**

7. Completata la procedura di gara, la Provincia ne comunicherà l'esito al Comune, che potrà eventualmente segnalare la perdita di interesse alla definizione del contratto o il venir meno della relativa disponibilità finanziaria, richiedendo motivatamente alla Provincia di interrompere in via di autotutela l'iter procedimentale. In mancanza, la Provincia procederà al compimento degli atti consequenziali quali l'approvazione dei verbali di gara e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4

Attività che restano nella competenza del Comune

1. Restano di competenza del Comune:

- a) la nomina del **Responsabile Unico del Progetto** (RUP) ex art. **15 D.Lgs. 36/2023**;
- b) le attività di individuazione dei fabbisogni e delle opere da realizzare o prestazioni da acquisire;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto o il complemento;
- d) l'acquisizione del C.U.I. (Codice Unico Intervento) e del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativi all'intervento da appaltare, se richiesti;
- e) la definizione dei requisiti di ammissione alla procedura richiesti ai concorrenti;

- f) l'individuazione dei parametri di valutazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'adozione della determinazione a contrattare;
- h) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare, attingendo al proprio albo degli operatori economici, se esistente, o tramite indagine esplorativa di mercato, nel rispetto delle norme e criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023; qualora si debba procedere ad indagine esplorativa mediante avviso pubblico, la pubblicazione dell'avviso e l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute saranno effettuate dal Comune;**
- i) l'individuazione, d'intesa con la Provincia, delle testate giornalistiche per le pubblicazioni **obbligatorie dei bandi ed avvisi** e le eventuali forme di pubblicità facoltativa, con rimborso dei costi a carico del Comune;
- l) la stipulazione del contratto;
- m) l'affidamento della direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione;
- n) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione ed ai pagamenti;
- o) il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori e la verifica di conformità di forniture e servizi;
- p) tutti gli adempimenti connessi derivanti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione;
- q) la comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni obbligatorie all'Autorità Nazionale Anticorruzione **ed ai portali informatici predisposti per il monitoraggio degli interventi.**

2. Nella fase di preparazione della gara il Comune definisce in accordo con la Provincia, nell'osservanza della normativa vigente, la tipologia di gara, il criterio di

Documento firmato digitalmente - BOZZA

aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici, che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune stesso.

3. Il Comune si impegna a fornire tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Provincia, così come definiti all'art. 2.

Art. 5

Gestione del contenzioso

1. Salvo diverso accordo fra gli Enti, le attività relative alla gestione di eventuali ricorsi, connessi all'espletamento delle procedure di affidamento, e del conseguente contenzioso, rimangono affidate alla competenza dell'Ente che ha adottato gli atti impugnati, al quale fanno altresì carico i relativi oneri.
2. Sono comunque esclusi dall'oggetto della presente convenzione le consulenze o pareri di tipo legale, riferiti a situazioni di tipo contenzioso o pre-contenzioso in materia contrattuale.

Art. 6

Costituzione e composizione del seggio di gara

1. Il seggio di gara è costituito con atto del Dirigente della Provincia preposto alla struttura deputata alla gestione delle gare previo accordo con il R.U.P. del Comune, applicando i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia.
2. Nel caso in cui il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è istituita dalla Provincia,

d'intesa col Comune, attenendosi ai criteri di professionalità e competenza previsti dal vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei Contratti.

3. La Provincia stabilisce, d'intesa col Comune ed in conformità alla normativa vigente, l'ammontare del compenso da riconoscere ai Commissari esterni.

4. Gli oneri per le spese ed i compensi da corrispondersi ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici restano a carico del Comune. Nel caso in cui la nomina di componenti esterni non sia obbligatoria, spetta al Comune valutare se il ricorso a membri esterni sia comunque opportuno e sostenibile dal punto di vista economico.

4. Su richiesta della Provincia, il Comune provvede al pagamento diretto dei compensi ai membri esterni della Commissione giudicatrice.

5. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, la Commissione giudicatrice può annoverare componenti interni alla stazione appaltante, possono essere designati a farne parte sia dipendenti provinciali che dipendenti del Comune, dotati di adeguata e specifica professionalità, appositamente indicati dalle Amministrazioni di appartenenza, nell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

Art. 7

Rapporti fra il RUP e il Responsabile della Stazione appaltante

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, in forza della delega conferita, sono demandate alla struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare le funzioni di svolgimento delle procedure di gara conferite alla medesima. Pertanto la struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare, attraverso il proprio Responsabile, espleta le attività e le competenze proprie del RUP del Comune relativamente alla fase della gara.

2. Il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare comunica al RUP del Comune l'andamento della procedura e lo consulta senza particolari formalità in relazione ad eventuali problematiche emerse in fase di affidamento.

3. Il Responsabile della struttura provinciale può demandare al RUP il giudizio circa la sussistenza delle cause di esclusione che presuppongono una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.

Art. 8

Corrispettivo delle prestazioni

1. Il compenso riconosciuto dal Comune alla Provincia, con riferimento al valore della procedura da espletare e alle prestazioni richieste è così costituito:

- a) Rimborso delle somme anticipate dalla Provincia per il pagamento di:
 - spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi di gara e delle relative risultanze (se prevista), ovvero di pubblicità facoltativa concordata col Comune;
 - spese di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici;
 - spese per la corresponsione del contributo ANAC, laddove previsto;
 - eventuali ulteriori spese che siano state preventivamente concordate dagli Enti o si siano comunque rese necessarie per il regolare svolgimento delle procedure, ancorché non espressamente contemplate dalla presente convenzione.
- b) **Rimborso forfettario alla Provincia delle spese generali correlate alla procedura, determinato nella misura di € 1.000,00 per ciascuna procedura di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, e di € 2.000,00 per ciascuna procedura sopra soglia.**

Gli importi potranno essere aggiornati con Decreto del Presidente della Provincia e comunicati al Comune; gli importi aggiornati troveranno applicazione alle procedure indette successivamente alla comunicazione.

- c) Corresponsione alla Provincia **di una quota del fondo incentivante per funzioni tecniche, destinato al personale addetto alle procedure di gara**, determinato percentualmente sull'importo a base di gara dell'appalto nella misura che segue:

- 0,50 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture per importi **fino ad € 500.000,00**;
- 0,20 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;
- 0,10 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € **1.000.000,00** e fino ad € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 1.000.000,00;
- 0,05 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00.

L'importo della quota di fondo incentivante non potrà in ogni caso superare l'ammontare di **€ 10.000,00**.

3. Per i contratti di concessione, e gli altri contratti di partenariato pubblico privato (PPP) **di cui agli artt. 174 e ss. D.Lgs. n. 36/2023, la quota di fondo incentivante di cui alla lettera c) del comma 1** è calcolata assumendo come base il valore **stimato** del contratto **posto a base dell'affidamento**.

5. L'importo **di cui alla lettera c) del comma 1** è destinato **per l'80%** alla corresponsione del compenso incentivante a favore del personale addetto alle attività di committenza di cui alla presente convenzione e **per il 20%** all'implementazione del fondo per progetti di innovazione, secondo le modalità di cui all'apposito regolamento interno della Provincia, come stabilito dall'art. **45 del D.Lgs. n. 36/2023**.

6. Il Comune provvederà ad inserire le somme occorrenti a fronteggiare le spese nei quadri economici degli interventi, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

7. Ai fini del rimborso, la Provincia fornirà al Comune dettagliato rendiconto delle spese sostenute, corredata delle opportune pezze giustificative.

Art. 9

Trasmissione documentazione di gara e versamento da parte del Comune

1. La Provincia, a conclusione della procedura, redige e trasmette al Comune, in formato elettronico, nota riassuntiva dell'attività espletata, corredata di copia autentica in formato elettronico dei verbali di gara relativi alla procedura esperita e di tutta la documentazione, relativa alla stessa procedura, occorrente al Comune per formalizzare la stipulazione del contratto e procedere ai successivi adempimenti.
2. La restante documentazione di gara viene conservata agli atti della Provincia e messa a disposizione del Comune, su richiesta, in caso di necessità.
3. Con la nota di cui al comma 1, o successiva comunicazione, è trasmesso altresì rendiconto contenente la specificazione degli eventuali costi anticipati dalla Provincia e soggetti a rimborso.
4. Il Comune si impegna a liquidare a favore della Provincia le somme di cui al precedente articolo 8 “Corrispettivo delle prestazioni”, entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e documentazione di cui sopra, secondo le modalità specificatamente indicate dalla Provincia.

Art. 10

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il Comune esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla Provincia, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante del Comune nomina il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate in gestione alla Provincia medesima.

Art. 11

Sottoscrizione ed efficacia della Convenzione

1. La stipulazione del presente Atto avrà luogo mediante sottoscrizione con firma digitale o elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Gli obblighi assunti dalle parti contraenti decorrono dalla data della sottoscrizione congiunta dell'atto, ovvero, in caso di sottoscrizione disgiunta, dalla data dell'ultima sottoscrizione.
3. L'adesione del Comune alla Convenzione non vincola lo stesso ad avvalersi della Provincia quale stazione appaltante, né pregiudica la possibilità del Comune di avvalersi di altra stazione appaltante per l'affidamento dei contratti.

Art. 12

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026.
 2. La Provincia garantisce in ogni caso l'ultimazione delle procedure in corso alla data di scadenza, nonché la gestione di eventuali contenziosi insorti anche successivamente alla scadenza, in relazione agli atti dalla stessa adottati.
- 3. La convenzione cesserà anticipatamente il proprio effetto qualora la Provincia non dovesse mantenere il livello minimo di qualificazione richiesto dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività di committenza per conto terzi.**

Art. 13

Modifiche alla Convenzione

1. La Provincia si riserva la facoltà di apportare unilateralmente variazioni alle condizioni di svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, a seguito di mutamenti del quadro giuridico di riferimento, o per sopravvenute proprie esigenze organizzative, **economiche o funzionali**.
2. Le variazioni, approvate dal Consiglio Provinciale, sono comunicate al Comune ed hanno effetto per le procedure avviate successivamente all'avvenuta comunicazione.
3. Qualora il Comune non intendesse accettare la variazione deliberata dalla Provincia, potrà recedere dalla Convenzione, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 14

Recesso dalla Convenzione

1. La Provincia e il Comune hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, dandone comunicazione scritta all'altra parte, ferma restando l'ultimazione delle procedure in corso, ed il conseguente pagamento degli oneri in capo al Comune verso la Provincia.

Art. 15

Norme finali

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

Alessandria, -, data della sottoscrizione digitale

- per la Provincia di Alessandria:

Il Presidente.....

- per il Comune di:

il Sindaco

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 03.02.2024 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 03.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 22.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 03.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo